SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2007.

Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8. (Ordinanza n. 3629).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8;

Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al grande evento, nonché di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Viste le note del 26 luglio e del 12 ottobre 2007 del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2007;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato e provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate al grande evento che si svolgerà dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; provvede altresì alla definizione ed all'attuazione degli interventi di realizzazione, di allestimento e adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate al Vertice del G8, nonché al conseguimento urgente della disponibilità dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per l'organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata sicurezza, accoglienza, mobilità e informazione ai partecipanti alla occasione stessa ed alle connesse manifestazioni.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di tre soggetti attuatori, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, di cui uno nominato sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri individuati rispettivamente su proposta del Ministero degli affari esteri e della regione autonoma della Sardegna.

3. Il Commissario delegato adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

4. Il Commissario delegato provvede, altresì, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, citato in premessa.

5. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate nell'ambito del summit e negli eventi ad esso collegati assunte, nonché delle conseguenti ricadute sull'economia nazionale ed internazionale.

Art. 2.

1. Al fine di definire le linee strategiche relative al «grande evento» è istituito, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il «Comitato di coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice G8», presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente della regione autonoma della Sardegna, dal Commissario delegato, da un rappresentante nominato del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi, dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, da tre rappresentanti nominati dal Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti nominati rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, da uno nominato rispettivamente dal Ministero dell'economia e finanze e dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato

medesimo possono essere invitati altri soggetti opportunamente individuati in relazione agli argomenti da trattare.

2. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi infrastrutturali da realizzare nell'isola La Maddalena e per assicurare la più proficua organizzazione dell'evento anche in un ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'isola è istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», presieduta dal presidente della regione autonoma della Sardegna e composta da un rappresentante nominato del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi, dal prefetto di Olbia-Tempio, dal presidente della provincia di Olbia-Tempio, dal sindaco dell'isola La Maddalena, da un rappresentante nominato rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della protezione civile e dal Dipartimento degli affari regionali, dal Direttore generale del Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dal Capo del Compartimento marittimo di «La Maddalena» Alle riunioni della Commissione generale di indirizzo, il cui compito sarà di fornire indicazioni e suggerimenti al Commissario straordinario, e che si riunirà almeno con cadenza trimestrale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.

Art. 3.

1. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura di missione denominata «Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8», composta da personale del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, eventualmente, da personale civile e militare dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di trenta unità, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente, dieci contratti a tempo determinato, la cui durata non può superare il termine di durata del «grande-evento», sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

3. In relazione alle necessità connesse con l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di dieci unità a esperti, interpreti e consulenti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui almeno uno scelto tra magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo.

4. Il personale della struttura svolge la propria attività sia presso gli Uffici del Dipartimento della protezione civile di Roma che presso le strutture che saranno appositamente allestite nell'isola La Maddalena.

Art. 4

1. Per il compimento dell'attività di preparazione e negoziazione dei documenti che verranno sottoposti dalla Presidenza italiana all'approvazione dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice G8 che si terrà nell'isola La Maddalena, nonché ai fini dell'attività di coordinamento delle amministrazioni italiane per la definizione delle posizioni comuni sui singoli rapporti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito Ufficio denominato «Ufficio dello Sherpa».

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è istituito con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e coordinato da un funzionario dello Stato nominato, su proposta del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri; il Capo dell'Ufficio riferisce periodicamente al Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 è composto da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri nonché, eventualmente, da personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di dieci unità, individuato dal Commissario delegato, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa e sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga alla normativa vigente, tre contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino alla conclusione del «grande evento».

5. In relazione alle necessità connesse alle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato a conferire, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa, incarichi fiduciari, per un massimo dodici unità, a esperti, interpreti e consulenti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Per l'espletamento dei compiti organizzativi facenti capo al Ministero affari esteri è istituita apposita «Delegazione», con decreto del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce durata, direzione e composizione.

2. La Delegazione di cui al comma 1 è composta da quarantacinque unità di personale, di cui quindici unità in servizio presso il Ministero degli affari esteri, venti unità da reperirsi, su proposta del funzionario responsabile della delegazione, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, con contratto a tempo determinato di durata rinnovabile fino alla conclusione del grande evento, e dieci unità di personale scelto tra esperti, consulenti e interpreti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Sog-

getto attuatore del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, provvede alla stipula dei relativi contratti.

3. Il personale della Delegazione di cui al comma 2 svolge la propria attività sia presso gli Uffici del Ministero degli affari esteri che presso le strutture esistenti nell'isola La Maddalena e in altri luoghi sedi di svolgimento delle manifestazioni.

Art. 6.

1. Relativamente agli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza e per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisce uno o più piani di sicurezza per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con riferimento ai rispettivi livelli di responsabilità.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite di un Soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 8.

1. La celebrazione del «grande evento» e di tutte le manifestazioni ad esso correlate saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare la piena corrispondenza delle conseguenti iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le finalità della presente ordinanza, il Commissario delegato approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il controllo successivo di congruità di spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi per l'Amministrazione committente

2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al Dipartimento della protezione civile, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di tale natura.

4. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato è attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.

5. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento, ovvero, qualora non dipendenti pubblici è corrisposto un compenso di entità pari a quello attribuito ai soggetti attuatori appartenenti alla pubblica amministrazione.

6. Al Capo dell'Ufficio dello Sherpa di cui al comma 2 dell'art. 4 è corrisposto un trattamento economico di entità pari al trattamento economico in godimento ai dirigenti di 1ª fascia equiparato a coordinatore di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Ai consulenti, esperti ed interpreti di cui al comma 3 dell'art. 3, al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 2 dell'art. 5 viene corrisposto un compenso determinato in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.

8. Per il più gravoso impegno connesso alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al personale del Ministero degli affari esteri appartenente alla «Delegazione» di cui all'art. 5, al personale della «Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8» di cui al comma 1 dell'art. 3, al personale dell'«Ufficio dello Sherpa» di cui al comma 1 dell'art. 4, è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, di entità pari al 30% del trattamento economico in godimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

Art. 10.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla metà); art. 19; art. 22-*bis*; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 11.

1. Per l'avvio delle iniziative di cui alla presente ordinanza, da porre in essere per l'anno 2007, si provvede nel limite di spesa di euro 2.000.000,00 con onere a carico del fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le ulteriori iniziative sono disposte con una o più ordinanze successive, che provvedono anche alla copertura con onere a carico delle risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A10004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, nata a Buenos Aires il 4 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di «psicologo» e di psicoterapeuta conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad Argentiana John F. Kennedy» il 23 dicembre 1998;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 1° novembre 1999, matricola n. 28411;

Preso atto della documentazione, in atti allegati, che dimostra lo svolgimento di ampia e duratura attività nel campo della psicoterapia e di formazione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e psicoterapeuti e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che la richiedente possiede il visto di ingresso rilasciato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 25 giugno 1998 e successive integrazioni, in data 25 aprile 2007 con scadenza il 5 novembre 2007; e inoltre che l'istante ha anche richiesto il rilascio del permesso di soggiorno come da ricevuta rilasciata dall'ufficio postale abilitato, che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero (munito della copia originale dell'autorizzazione) di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno secondo i limiti enunciati nella direttiva del Ministro dell'interno datata 5 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, nata a Buenos Aires il 4 agosto 1968, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia e per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazione.

Roma, 31 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09805

DECRETO 8 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Piovesan Raffaella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Piovesan Raffaella, nata a Milano il 3 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicoterapeuta», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad de Buenos Aires» come attestato il 7 maggio 2001;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud y Ambiente» dal 13 agosto 2004, matricola n. 36116;

Considerato che l'istante ha conseguito il riconoscimento del titolo di psicologo con decreto del 3 gennaio 2006;

Considerato che l'istante ha documentato attività nel campo della psicoterapia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione come psicoterapeuta e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra. Piovesan Raffaella, nata a Milano il 3 dicembre 1974 cittadina italiana, è riconosciuta l'attività di psicoterapeuta per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09804

DECRETO 8 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Schiavo Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Schiavo Giovanni, nato a Piano di Sorrento il 18 aprile 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale australiano di «Engineer» ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Engineering in Civil Engineering», conseguito presso l'«University of Tecnology» di Sydney in data 11 maggio 1998;

Considerato inoltre che è in possesso del titolo di «Chartered professional Engineer of Engineers Australia» presso il «National professional Engineers Register» e l'«Institute of Engeneers» dal 26 luglio 2006;

Vista la documentazione in atti allegata relativa a formazione nel campo dell'ingegneria;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 giugno 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritto e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale);

Visto l'art 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Schiavo Giovanni, nato a Piano di Sorrento il 18 aprile 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sez. A - settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritto e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore «civile ambientale».

07A09806

DECRETO 8 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Pacheco Piemonti Miguel Sabas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pacheco Piemonti Miguel Sabas, nato a Caracas (Venezuela) il 27 aprile 1978, cittadino venezuelano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di «Ingeniero mecanico» conseguito presso la «Universidad Simon Bolivar» di Valle de Sartenejas, Baruta dello Stato di Miranda (Venezuela) e rilasciato in data 18 maggio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli «Ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato altresì che ha Conseguito presso la stessa Università un titolo di specializzazione di «Magister en engenieria mecanica» nel marzo 2005;

Considerato inoltre che ha documentato di essere iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 26 ottobre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Regione n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla Questura di Torino in data 17 novembre 2005 valido fino al 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pacheco Piemonti Miguel Sabas, nato a Caracas (Venezuela) il 27 aprile 1978, cittadino venezuelano, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: *a)* impianti elettrici.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto : consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

07A09810

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 novembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva carbofuran, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE del 13 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/416/CE del 13 giugno 2007, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva carbofuran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, dal momento che sono state fornite informazioni insufficienti, riguardanti principalmente possibili rischi di contaminazione delle acque freatiche, possibili rischi per i consumatori e possibili effetti ecotossicologici;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che tale decisione di non inclusione della sostanza attiva carbofuran, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6,

paragrafo 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva carbofuran non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/416/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbofuran, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 dicembre 2007.

Art. 3.

1. Il periodo di moratoria concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto scade il 13 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CARBOFURAN

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
CARBOFURAN BAYER CURATER 30 SK	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	7049	16/04/1987
CARBOFURAN BAYER-CURATER 2,5 GRANULARE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	5543	23/11/1983
CARBOFURAN BAYER-CURATER GRANULARE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	1882	27/09/1974
CARBOFURAN BORREGAARD BRIFUR 5G	BORREGAARD ITALIA S.P.A.	6485	12/09/1985
CARBOFURAN CHEMIA DG	CHEMIA S.P.A.	7893	30/09/1989
CARBOFURAN CHIMIBERG FURAMATE 4,75 G	DIACHEM S.P.A.	8724	27/02/1995
CARBOFURAN ISAGRO	ISAGRO S.P.A.	7141	24/06/1987
CARBOFURAN ISAGRO LIDAL	ISAGRO ITALIA S.R.L.	4628	13/01/1982
CARBOFURAN SIPCAM CARBOSIP	SIPCAM S.P.A.	3357	16/10/1980
CARBOFURAN SIVAM	SIVAM S.P.A.	8851	16/05/1996
CARBOFURAN-ADICA GEONET 4,5 G.	ADICA S.R.L.	9183	27/03/1997
CARBOSAN CARBOFURAN TERRANALISI	TERRANALISI S.R.L.	8394	07/08/1993

07A09841

DECRETO 7 novembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva diuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/417/CE del 13 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/417/CE del 13 giugno 2007, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni riguardanti principalmente l'esposizione dell'operatore, possibili rischi di contaminazione delle acque di falda e di esposizione per gli uccelli ed i mammiferi;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti diuron, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/417/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva diuron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/417/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diuron, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 dicembre 2007.

Art. 3.

1. Il periodo di moratoria concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto scade il 13 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA DIURON

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
DELTA	SIVAM S.P.A.	007578	25/10/1988
DIUREX 80 WG	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	011902	27/10/2003
DOMIS 80 WG	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	013073	20/10/2006
KARMEX	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	001068	09/11/1972
LICHT	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.	011188	05/02/2002
TOTERBANE 50 F	DIACHEM S.P.A.	007271	26/11/1987
UREON-STI PB 80	NUFARM ITALIA S.R.L.	004905	08/09/1982

07A09842

DECRETO 7 novembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-R, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/437/CE del 19 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/437/CE del 19 giugno 2007, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-R nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, dal momento che sono state fornite informazioni insufficienti, riguardanti possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee e possibili rischi per i mammiferi;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/437/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che tale decisione di non inclusione della sostanza attiva haloxyfop-R, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6,

paragrafo 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-R autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-R deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva haloxyfop-R non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-R in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/437/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 19 dicembre 2007.

Art. 3.

1. Il periodo di moratoria concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto scade il 19 dicembre 2008.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA HALOXYFOP-R

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
GALLANT W 30	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	12513	28/01/2005
GALLANT WINNER	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	9996	22/03/1999
KELSON	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	10245	07/01/2000
SAILOR W 30	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	13649	16/03/2007

07A09843

DECRETO 7 novembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva cadusafos, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/428/CE del 18 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE, che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/428/CE del 18 giugno 2007, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva cadusafos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, dal momento che sono state fornite informazioni insufficienti, riguardanti possibili rischi di esposizione del consumatore e possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/428/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che tale decisione di non inclusione della sostanza attiva cadusafos, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cadusafos autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cadusafos, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cadusafos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cadusafos in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/428/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cadusafos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 18 dicembre 2007.

Art. 3.

1. Il periodo di moratoria concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto scade il 18 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CADUSAFOS

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
RUGBY 200 SC	FMC CHEMICAL SPRL	12359	28/09/2004

07A09844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 ottobre 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera dell'11 ottobre 2007 della U.I.L. - sede territoriale di Varese, con la quale è stata comunicata la sostituzione del proprio rappresentante sig. D'Antone Pietro, resosi dimissionario, con il sig. Massafra Antonio, nato a Taranto il 22 febbraio 1960, quale rappresentante effettivo nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. Massafra Antonio è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della U.I.L. - sede provinciale di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 31 ottobre 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A09850

DECRETO 5 novembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti del Comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Biella;

Vista la nota dell'11 ottobre 2007 dell'INPS di Biella, con la quale si comunica la decadenza dei signori Sergio Magliola e Franco Bello, rappresentanti dei lavoratori;

Vista la nota del 22 ottobre 2007 dell'Associazione sindacale UIL di Biella, con la quale si designano i signori Giovanni Gemin e Vanni Boscain, in sostituzione dei signori Sergio Magliola e Franco Bello;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

I signori Giovanni Gemin e Vanni Boscain sono nominati componenti nel Comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione dei signori Sergio Magliola e Franco Bello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 5 novembre 2007

Il direttore provinciale: CORRENTE

07A09848

DECRETO 7 novembre 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 5 novembre 2007, prot. n. 11132 della UIL, con la quale viene designato il sig. Giuseppe Cozzani quale membro supplente in sostituzione del sig. Mauro Spadaccini;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Cozzani è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Mauro Spadaccini.

La Spezia, 7 novembre 2007

p. *Il direttore provinciale:* MANCINO

07A09851

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 della commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 336 del 23 dicembre 2003, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito al consorzio volontario per la tutela del formaggio «Spressa delle Giudicarie» D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 7 ottobre 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio volontario per la tutela del formaggio «Spressa delle Giudicarie» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 7 ottobre 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 7 ottobre 2004, al consorzio volontario per la tutela del formaggio «Spressa delle Giudicarie» D.O.P., con sede in Fiavè (Trento), via De Gasperi n. 12/a, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 7 ottobre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09846

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 ottobre 2007.

Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1º novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005, recante recepi-

mento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

Tenuto conto che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato;

Ritenuto necessario aggiornare le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi di cui al citato decreto 22 luglio 1991, alla luce delle normative internazionali sopraccitate, nonché disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei succitati carichi solidi alla rinfusa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le «Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi» allegate al decreto 22 luglio 1991, citato in premessa, sono abrogate e sostituite dalle norme di cui all'Allegato I al presente decreto.

2. Sono approvate le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa, di cui all'Allegato II al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

Il comandante generale: POLLASTRINI

07A09847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2007, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	70,9803
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,361
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	96,229
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	106,697
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,53249
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,3224
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,49463
ARMENIA	Dram	AMD	246	469,775
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,54672
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,58373
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,21061
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,42275
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,536376
BANGLADESH	Taka	BDT	174	97,5093
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,8455
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,78866
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,42275
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,2377
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	3059,7
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,8976
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,55
BRASILE	Real	BRL	234	2,56556
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,08486
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1603,69
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5773,73
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,38905
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,16627
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	27,3353
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	712,369
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,6741
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,5842
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2846,62
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	796,739
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	3,13005
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1301,67
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	738,81

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,32844
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,42275
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45344
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	47,642
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,88996
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	12,449
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	5,22452
ERITREA	Nakfa	ERN	243	21,3412
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	12,8965
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,696141
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,20946
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	62,8943
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,912826
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	27,2615
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,33558
GHANA	Cedi	GHC	111	13395,6
GHANA	Nuovo Cedi	GHS	276	1,33956
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	100,8
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	164,948
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,696141
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	252,852
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	1,00873
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,9955
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5781,64
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	290,601
HAITI	Gourde	HTG	151	50,6605
HONDURAS	Lempira	HNL	118	27,039
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	11,0327
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,2377
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12945,8
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	13263,2
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1751,83
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	86,3013
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,71007
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	171,951
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	95,0842
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,3021
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,396855
LAOS	Kip	LAK	154	13679,3
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,63711
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,703017
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2145,3
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	87,499
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,767
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	11,3691
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2884

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2591,18
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	198,58
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,80053
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	18,2112
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,2982
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	363,758
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,926
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	15,4065
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,297
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1679,45
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	36,6216
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	9,13404
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,63711
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	90,5332
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	26,6211
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	175,851
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,69633
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,8739
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,547201
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	86,3509
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,42275
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,14274
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7045,82
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,30127
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,70623
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	5,17639
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,696141
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,3537
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	35,4008
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	776,851
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,9044
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,64632
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,696141
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	19554,7
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	77,643
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	11,2198
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4244,26
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,08486
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	72,7851
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,6237
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1933,59
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	160,628
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,84142
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,42275
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,63711
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,8924

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,90544
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,17348
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,67062
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,63711
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,90181
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	46,3182
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1674,77
THAILANDIA *	Baht	THB	73	44,8981
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,7345
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,94387
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,77727
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,70887
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7398,29
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	7,18099
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2488,38
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	251,02
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	31,7264
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1818,33
VANUATU	Vatu	VUV	208	135,454
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	3055,07
VIETNAM	Dong	VND	145	22882,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	283,056
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5455,85
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	42682,4

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A09853

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del settore servizio all'utenza - Area pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da

disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 22013 del 3 ottobre 2007 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio suddetto, nei giorni 16 ottobre 2007 e 17 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento del settore servizio all'utenza - Area pubblicità immobiliare dell'Ufficio suddetto, nei giorni 16 ottobre 2007 e 17 ottobre 2007 è da attribuirsi all'avviamento del nuovo sistema informatico (piattaforma centralizzata basata su tecnologie web);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 783 del 24 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del settore servizio all'utenza - Area pubblicità immobiliare - dell'Ufficio provinciale di Salerno, nei giorni 16 ottobre 2007 e 17 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 ottobre 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A09852

DETERMINAZIONE 9 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona, dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 5 novembre 2007, prot. n. 11692/07, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 5 novembre 2007, prot. n. 1679/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati Uffici come segue:

il giorno 26 ottobre 2007: regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 novembre 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A09854

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41830 dell'11 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della società Pneumatici Pirelli S.p.a., unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41831 dell'11 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, quinto periodo, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della Pirelli Cavi S.p.a., unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41832 del 12 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 della Pirelli Cavi S.p.a., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41833 del 12 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della C.M.C. S.p.a., con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41856 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.P.I. - International Plastics Italiana S.p.a., con sede in Scarperia (Firenze), unità di S. Agata Mugello (Firenze), Scarperia (Firenze), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 9 agosto 1994.

Con decreto n. 41858 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Magitex S.r.l., con sede in Varese, unità di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 28 giugno 2008.

Con decreto n. 41859 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo Industrie Moda S.p.a., con sede in Torino, unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1° ottobre 2008.

Con decreto n. 41860 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fils Audino S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41861 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filmet S.r.l., con sede in Milano, unità di L'Aquila, per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41862 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Europack S.p.a., con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41863 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Comital S.p.a., con sede in Volpiano (Torino), unità di Nembro (Bergamo), Volpiano (Torino), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41864 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Newmil S.r.l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 29 marzo 2008.

Con decreto n. 41865 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Biemme S.p.a., con sede in Brogliano (Vicenza), unità di Brogliano (Vicenza), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 9 aprile 2008.

Con decreto n. 41866 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Raima S.r.l., con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41867 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Officine Torresi S.r.l., con sede in Palermo, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 luglio 2007 al 9 gennaio 2008.

Con decreto n. 41868 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della O.M.C. - Officine Meccaniche Castelletti S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41869 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maykestag S.r.l., con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), Caprino Veronese (Verona), per il periodo dal 25 giugno 2007 al 24 giugno 2008.

Con decreto n. 41870 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vouk S.p.a., con sede in Gorizia, unità di Gorizia, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41871 deI 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Torcitura di Atri S.r.l., con sede in Pescara, unità di Atri (Teramo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

+Con decreto n. 41872 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.A.C.M.E. S.p.a., con sede in Milano, unità di Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41873 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ratti S.p.a., con sede in Guanzate (Como), unità di Malnate (Varese), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41874 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Consorzio agrario di Sassari S.c.a.r.l., con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 41875 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Consorzio agrario di Sassari S.c.a.r.l., unità di Sassari, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41876 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Simonetti S.r.l., con sede in San Gillio (Torino), unità di San Gillio (Torino), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 41552 del 26 luglio 2007 limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 41877 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Caseificio P.I.M. S.r.l., con sede in Alpignano (Torino), unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 giugno 2007 al 24 giugno 2008.

Con decreto n. 41878 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tinarelli S.p.a., con sede in Corciano (Perugia), unità di Bologna, Corciano (Perugia), Modena, Salerno, per il periodo dall'11 maggio 2007 al 10 maggio 2008.

Con decreto n. 41879 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Gilardi Italia S.p.a., con sede in Coseano (Udine), unità di Coseano (Udine), per il periodo dal 26 giugno 2007 al 25 giugno 2008.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 40692 del 3 aprile 2007 limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 41880 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Manifatture Longo S.r.l., con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari), per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001.

Con decreto n. 41881 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Postalmarket S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 29 novembre 2006 al 28 maggio 2007.

Con decreto n. 41882 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della CDI industria tessile S.r.l., con sede in Calitri (Avellino), unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 6 dicembre 2006 al 5 giugno 2007.

Con decreto n. 41883 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Barilla G. e R. fratelli S.p.a., con sede in Parma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41884 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cesare Fiorucci S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41885 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nicoletti S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41886 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soncini SAS di F. Soncini e Co., società in accomandita semplice con sede sede in Quarto d'Altino (Venezia), unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dal 20 marzo 2007 al 19 marzo 2008.

Con decreto n. 41887 del 15 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CE.I.A.S. S.p.a., con sede in Bari, unità di Matera, Potenza, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 9 maggio 2006.

07A09837

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41834 del 15 ottobre 2007 è annullato il decreto ministeriale n. 39855 del 5 dicembre 2006 limitatamente al periodo dal 6 giugno 2007 al 5 giugno 2008 della CDI industria tessile S.r.l., con sede in Calitri (Avellino), unità di Calitri (Avellino).

07A09838

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 41835 del 15 ottobre 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 novembre 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di Sicignano degli Alburni - Atena Lucana (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada As. Salerno-Reggio Calabria.

Macro lotto Sicignano degli Alburni - Atena Lucana.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41855 del 15 ottobre 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 3 novembre 2006 al 2 febbraio 2009 del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A09839

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41836 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.P.I. International Plastics italiana S.p.a., con sede in Scarperia (Firenze), unità di S. Agata Mugello (Firenze), Scarperia (Firenze), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 9 agosto 1994.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 18143 del 23 giugno 1995.

Con decreto n. 41838 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Magitex S.r.l., con sede in Varese, unità di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 28 giugno 2008.

Con decreto n. 41839 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gruppo industrie moda S.p.a., con sede in Torino, unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2009.

Con decreto n. 41840 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fils audio S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41841 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filmet S.r.l., con sede in Milano, unità di L'Aquila, per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41842 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europack S.p.a., con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41843 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Comital S.p.a., con sede in Volpiano (Torino), unità di Nembro (Bergamo), Volpiano (Torino), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41844 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Newmil S.r.l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 29 marzo 2008.

Con decreto n. 41845 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Biemme S.p.a., con sede in Brogliano (Vicenza), unità di Brogliano (Vicenza), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 9 aprile 2008.

Con decreto n. 41846 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Raima S.r.l., con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41847 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della Officine Torresi S.r.l., con sede in Palermo, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 10 luglio 2007 al 9 luglio 2009.

Con decreto n. 41848 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della O.M.C. Officine meccaniche Castelletti S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41849 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maykestag S.r.l., con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), Caprino Veronese (Verona), per il periodo dal 25 giugno 2007 al 24 giugno 2008.

Con decreto n. 41850 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vouk S.p.a., con sede in Gorizia, unità di Gorizia, per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41851 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Torcitura di Atri S.r.l., con sede in Pescara, unità di Atri (Teramo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41852 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.A.C.M.E. S.p.a., con sede in Milano, unità di Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41853 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ratti S.p.a., con sede in Guanzate (Como), unità di Malnate (Varese), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41854 del 15 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Consorzio agrario di Sassari Societa cooperativa a responsabilita con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2007.

07A09840

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 63, adottata in data 18 luglio 2007 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0017015/PG-L-33 dell'8 novembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 63, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 18 luglio 2007, intesa a recepire le disposizioni di cui all'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori invalidi o sordomuti, dispone, altresì, che la percentuale di invalidità per l'ammissione al beneficio, pari al 74%, sia accertata da una commissione medica nominata dall'INPGI anche ove siano già intervenuti gli accertamenti da parte della competente commissione ASL.

07A09826

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 119/07, adottata in data 25 luglio 2007 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0017022/GEO-L-67 dell'8 novembre 2007 è stata approvata. di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 119/2007 del consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 luglio 2007, con la quale sono state adottate le tabelle relative ai coefficienti di capitalizzazione per la determinazione della riserva matematica nei casi di riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi.

07A09827

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 10/07 adottata in data 13 luglio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Con ministeriale n. 24/IX/0016367/INF-L-23 del 30 ottobre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/2007, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 13 luglio 2007, concernente modifiche ai tempi e alle modalità di riscossione dei contributi.

07A09830

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area e della porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente in comune di Imperia.

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 12 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 82 in data 5 ottobre 2007, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e la porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente — acquisita allo Stato — per complessivi mq 134, ubicate nel comune di Imperia - Porto Maurizio, via Boine, riportate nel catasto del comune di Imperia - sezione di Porto Maurizio, al foglio di mappa n. 7, identificate con la particella n. 537 ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

07A09829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie agli organismi: 1) Icover S.r.l. Cosenza, 2) PRO. VE.CO. Engineering Service S.r.l. Bari, 3) Vertec Italia S.r.l. Salerno.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 15 ottobre 2007 i seguenti organismi:

1) Icover S.r.l., via De Rada, 32 - Cosenza:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) PRO.VE.CO Engineerin Service S.r.l., via De Rossi, 63 - Bari:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) Vertec Italia S.r.l., via M. Schipa, 21 - Salerno:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

07A09823

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Tecno Piemonte S.r.l.», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'organismo «Tecno Piemonte S.r.l.», via Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo» e «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte I: prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

07A09824

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Asacert S.r.l.», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'organismo «Asacert S.r.l.», via Mac Mahon, 33 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati per calcestruzzo; aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; aggregati leggeri per calcestruzzo, molta e malta per iniezione; trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati; aggregati per malta; aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; aggregati per opere di protezione; aggregati per massicciate per ferrovie» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'organismo «Asacert S.r.l.», via Mac Mahon, 33 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Bitumi e leganti bituminosi-quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose; miscele bituminose; conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili; bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; ad elevato tenore di vuoti; bitumi e leganti bituminosi specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni; bitumi modificati con polimeri» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007 l'organismo «Asacert S.r.l.», via Mac Mahon, 33 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: lastre alveolari; elementi speciali per copertura; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo parte I: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con clementi monolitici e composti da elementi singoli a tutta dimensione; componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

07A09825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Butelo de Vinhais» o «Bucho de Vinhais» o « Chouriço de ossos de Vinhais», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 268 del 10 novembre 2007, la domanda di registrazione per la indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'associazione ANCSUB Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati), insaccato, denominato «Butelo de Vinhais» o «Bucho de Vinhais» o « Chouriço de ossos de Vinhais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09831

Domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Zlatá Niva», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 249 del 24 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'associazione Madeta a.s., ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria formaggi, denominato «Jihočeská Zlatá Niva».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09832

Domanda di registrazione della denominazione «Chamomilla Bohemica», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 243 del 17 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'associazione LEROS, s.r.o., zastupující skupinu producentů ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto fiore di camomilla, rientrante tra gli altri prodotti dell'allegato I, denominato «Chamomilla Bohemica».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09833

Domanda di registrazione della STG «Czwórniak», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 266 dell'8 novembre 2007, la domanda di registrazione per la specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznym Inżynierów i Techników Przemyslu Spożywczego, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/20006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e agroalimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli altri prodotti previsti nell'allegato I, idromele, denominato «Czwórniak».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09834

Domanda di registrazione della STG «Dwójniak», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 268 del 10 novembre 2007, la domanda di registrazione per la specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznym Inżynierów i Techników Przemyslu Spożywczego, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e agroalimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli altri prodotti previsti nell'allegato I, idromele, denominato «Dwójniak».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09835

Domanda di registrazione della STG «Póltorak», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 267 del 9 novembre 2007, la domanda di registrazione per la specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznym Inżynierów i Techników Przemyslu Spożywczego, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e agroalimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli altri prodotti previsti nell'allegato I, idromele, denominato «Póltorak».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09836

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che sono stati ritirati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
82PG	Cozzari Rosanna	Perugia
166PG	Coccia Emanuela	Valtopina (PG)
119PG	Marelli Marco	Città di Castello (PG)

07A09828

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:

Denominazione	Sede	N. marchio
Memories Sas di Artusio	Via Rossana 24 - Torino	541 TO
L'Arte Orafa	Via Torricelli 55/C - Torino	530 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopradistinti marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

07A09849

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2005 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 319 del 2 luglio 2007, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di dentificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
97 AR	Badii Carlo	Arezzo, piazza S. Agostino n. 46	1	0
188 AR	Abar S.r.l.	Arezzo, loc. Ponte alla Chiassa n. 142	11	0
245 AR	MO.SE.MO Snc	Arezzo, via della Fiorandola n. 70/A	3	0
277 AR	La Pepita S.r.l.	Arezzo, via del Gavardello n. 70	12	0
309 AR	S.I.C.O. - Società italiana creazione oro S.r.l.	Castiglion Fibocchi, via Vecchia Aretina n. 4/R2	9	0
317 AR	Tiber Preziosi S.r.l.	Anghiari, via dei Tintori n. 10	5	0
354 AR	Conny Oro S.r.l.	Laterina - fraz. Ponticino - via XXV Aprile n. 7	2	3
563 AR	Ancona S.r.l.	Anghiari, via G. Marconi n. 34	5	1
575 AR	Panichi Nirvana	Sansepolcro, via dei Filosofi n. 2/B	4	0
910 AR	Tres Aurum di Ideati Stelio	Arezzo, F. Baracca n. 55	1	0
956 AR	D.M.P.C. S.r.l.	Capolona, via La Casella n. 3/A	6	0
982 AR	Galex - oro di Morini Gianfranco	Arezzo, via Gobetti n. 5/A	3	0
1055 AR	L'oro S.r.l.	Arezzo, via del Mulinaccio n. 8	17	2
1270 AR	Kama Preziosi S.r.l.	Arezzo, via Setteponti n. 75/12	4	0
1284 AR	Lucy S.r.l.	Monte San Savino - fraz. Alberoro - via Don Riccardo Aguzzi n. 93/E	6	1
1590 AR	Giano Preziosi S.r.l.	Arezzo, loc. Riolo di Marcena n. 41/H	1	5
1726 AR	Tecnocorda S.r.l.	Arezzo - loc. San Zeno - strada E n. 29	1	0
1747 AR	Lapini Franco	Arezzo, loc. Chiassa Superiore n. 150	1	0
1814 AR	Dunia S.r.l.	Arezzo, via Pisacana n. 63	3	0
1917 AR	Cini Group S.r.l.	Arezzo, via delle Biole n. 34/A	4	0
2056 AR	F.O.B. di Fusco Giuseppe	Castiglione Fiorentino, via Santa Lucia n. 51/B	2	0
2099 AR	Oro gi di D'Eramo Giovanni	Marcinano della Chiana, via della Pescaia n. 18/B	1	0
2122 AR	Oltrana S.n.c. di Bianchi Marcello e Urci Vinicio	Arezzo, via Montegrappa n. 7	1	0
2127 AR	Voro di Frosini Andrea	Arezzo, loc. Pratantico n. 55/A	2	0
2161 AR	Buzzini & Mancini S.r.l.	Arezzo, via G. Giusti n. 11/A	mai allestiti	
2217 AR	Lillo D'Acciaio di Quirini Michele	Civitella in Val di Chiana - fraz. Pieve al Toppo, via Segrè n. 4	mai allestiti	
2226 AR	Tommy Group Merchandising di Morini Marco	Arezzo, via G. Pastore n. 24	1	0

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 320 del 2 luglio 2007, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1822 AR	Le antiche Gioie di Rumolo Aniello	Capolona, viale Dante n. 137	1	0
1887 AR	Flegias Srl	Monte San Savino - frz. Borghetto - via Leopoldo di Toscana n. 44	2	0
2170 AR	Ryry Firenze Srl	Arezzo, via del Gavardello n. 47	0	1

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

07A09808-07A09845

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-274) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00